



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

Il Segretario Generale

Protocollo a margine

Al Responsabile del Settore di P.M.

Al Responsabile del Settore VIII

p.c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore alla Polizia
Municipale

SEDE

Oggetto: Potere di rilevazione delle infrazioni degli Ispettori Ambientali - Direttive.

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si impartiscono le seguenti direttive al fine di assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente.

Tenuto conto dei contenuti della legislazione in materia e del vigente regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di controllo delle strade e del territorio "Operatore dei servizi di Polizia Stradale e Urbana", il potere sanzionatorio degli Ispettori Ambientali va strutturato nei termini che seguono, in conformità agli orientamenti espressi dal Ministero dell'Interno (vedasi parere del 26 Novembre 2013).

L'istituzione della figura di Ispettore ambientale trova fondamento nell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti riconoscendo agli stessi il potere regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento di detta funzione.

Per quanto attiene agli ambiti operativi dei suddetti Ispettori Ambientali si evidenzia che non sussiste un potere autonomo di accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti urbani, poteri di accertamento che risiedono de iure nelle funzioni dei soggetti addetti al Corpo di polizia municipale dotati dei conseguenti poteri di polizia amministrativa, tenuto conto che tali funzioni rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di polizia amministrativa locale. Si sottolinea, infatti, che la possibilità di riscontrare ed elevare sanzioni compete esclusivamente ai soggetti incaricati di particolari attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali, quali, ad esempio, la vigilanza venatoria ecologica ed ambientale, ittica, zoofila (vedi a tal proposito le leggi n. 157/1992 e n. 963/1965 e dal D.P.R. 1604/1931).

Pertanto, l'Ispettore Ambientale può essere destinato solo a segnalare agli addetti ai servizi e/o corpi di polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa ed il successivo iter amministrativo o penale in conformità alle procedure sanzionatorie stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

In tal senso, le prescrizioni contenute all'art. 4 del regolamento comunale implicano in capo all'Ispettore Ambientale un potere di redazione del verbale delle infrazioni accertate che dovrà essere poi congiuntamente sottoscritto dall'Ispettore Ambientale rilevatore e dall'addetto del Corpo di polizia municipale preposto che curerà tutto l'iter amministrativo e sanzionatorio afferente.

Distinti saluti.

15/04/2022

Il Segretario Generale
Avv. Innocenza Battaglia